



**COMUNE DI FLORESTA**  
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA  
UFFICIO TECNICO

Reg. Gen. 329 Del 02/10/2020 Reg. Part. 165 del 01/10/2020	<b>Oggetto :</b> Lavori di Recupero, Riqualficazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Ambientale e Paesaggistico del Borgo Rurale di Floresta - Codice CUP: G59G17000010003 -CODICE CIG 7208510AA0 - APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO PARZIALE DELLE OPERE REALIZZATE DALL'ATI N.G.A. Costruzioni srl (mandataria) - S. Domenico srl (mandante)- PRESA ATTO RIGETTO RISERVE E ATTIVAZIONE PROCEDURE RECUPERO SOMME DOVUTE DALLA DITTA ESECUTRICE -
---	--

L'anno Duemilaventi il giorno Uno del mese di Ottobre nel proprio Ufficio

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**PREMESSO CHE:**

- Con determinazione n. 132 del 29/09/2017 è stato dato avvio alla procedura di gara per l'appalto dei lavori in oggetto evidenziati con il criterio del prezzo più basso;
- Con verbale in data 30/11/2017 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in favore dell'ATI N.G.A. Costruzioni srl(mandataria) - S. Domenico srl (mandante) che ha offerto il ribasso del 30,23%;
- Nella suddetta gara è rimasta classificata al secondo posto l'ATI Cosmak srl(Mandataria) - Pizzo Pippo (Mandante cooptata) che ha offerto il ribasso del 29,36%;
- Con nota assunta al prot. n. 3451 del 05/07/2018 veniva notificato al Comune di Floresta il ricorso proposto dalla ditta Cosmak srl, seconda classificata, che ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara;
- In data 27/07/2018 veniva notificata al Comune l'Ordinanza n. 1334/2018 con la quale la Sezione I del TAR Catania disponeva l'acquisizione da parte dello stesso Comune *di una motivata e analitica relazione ove si forniscano chiarimenti sulle problematiche sollevate in ricorso, al fine di rendere edotto il Collegio sulle regole tecniche utilizzate dalla stazione appaltante nel procedimento di verifica dell'anomalia in questione nonché la rappresentazione della motivazione secondo la quale è stato ritenuto possibile, nonché congrua, l'esecuzione tramite i detti mezzi d'opera, piuttosto che manualmente;*
- Con sentenza del TAR Catania n. 1952/2018 del 15/10/2018, relativamente al ricorso presentato dalla Cosmak srl, il Collegio ha ritenuto che *l'omessa concreta giustificazione del minor costo della manodopera esposto in sede di subprocedimento di verifica dell'anomalia del costo del lavoro non comportava l'esclusione dell'ATI ma piuttosto un approfondimento istruttorio, se del caso chiedendo ulteriori delucidazioni, al fine di poter poi scientemente decidere sulla relativa congruità e del rispetto dei minimi tabellari, disponendo:*
  - L'Annullamento della determina di aggiudicazione impugnata in quanto affetta da difetto di istruttoria in ordine alla valutazione dell'offerta ATI;
  - La Regressione della procedura alla fase di verifica dell'anomalia;
  - L'effettuazione di una rinnovata valutazione dell'offerta da parte dell'Amministrazione affinché si determini se, alla luce delle argomentazioni espresse e dalle eventuali ulteriori giustificazioni fornite dalla controinteressata, detta offerta, come formulata in sede di gara, presentasse o meno i caratteri di congruità, senza mancare di esaminare anche le controdeduzioni critiche svolte dal ricorrente;
- Con determina N. 81 del 14/05/2019, comunicata con nota Prot. Gen. N. 2710 del 15/05/2019, il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Floresta ha:

- Concluso il procedimento amministrativo di valutazione dell'offerta dell'ATI aggiudicataria relativamente alla verifica dell'anomalia dell'offerta,
  - Preso atto delle giustificazioni addotte dall'ATI NGA Costruzioni – S. Domenico non ritenendo il procedimento viziato da carattere di illegittimità né che fosse stato posto in essere un comportamento carente di un particolare onere di rigore istruttorio anche a presidio della imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, ritenendo congrua l'offerta formulata in sede di gara dall'ATI NGA Costruzioni s.r.l. – S. Domenico s.r.l.;
  - Affidato in via definitiva all'ATI tra N.G.A. Costruzioni s.r.l. (mandataria) e San Domenico s.r.l. (mandante) la gara di appalto (C.I.G. 7208510AA0) indetta con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, con il criterio del prezzo più basso, per l'esecuzione dei lavori di recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico del borgo di Floresta;
  - Disposto che i suddetti lavori debbono avere inizio entro e non oltre sette giorni dalla notifica della stessa determina e devono essere conclusi entro i termini previsti dal cronoprogramma;
- Sulla determina di aggiudicazione n. 81 del 14/05/2019 ha proposto ricorso la Cosmak S.r.l., con cui si chiedeva al TAR Catania l'annullamento della suddetta determina di aggiudicazione definitiva;
- All'esito della camera di consiglio, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, il Collegio, con ordinanza n. 487 del 25 luglio 2019, ha disposto verificazione nei seguenti termini, ritenuto che fosse necessario *un approfondimento istruttorio in ordine alle articolate censure diparte ricorrente sulla nuova valutazione dell'amministrazione successiva al decum derivante dalla sentenza n. 1952 del 2018*, e in particolare, che fosse *indispensabile disporre una verifica sui profili che hanno condotto alla valutazione di congruità della stazione appaltante impugnata con il ricorso in epigrafe, al fine di valutarne l'attendibilità ed in particolare al fine di accertare:*
- a) se il valore economico dell'offerta della controinteressata – tenuto conto del ribasso d'asta, dell'oggetto dell'appalto e del tipo di prestazioni richieste, nonché dei macchinari alternativi offerti (rapporto efficienza macchinari-manodopera) e di ogni altro elemento utile al fine – sia adeguato e sufficiente riguardo al costo del lavoro, al rispetto dei minimi salariali, al monte ore stimato congruo e agli ulteriori costi, anche avuto riguardo alle valutazioni dell'Amministrazione conseguenti alla sentenza citata;
  - b) se e che tipo di modifica del costo del personale per l'esecuzione del progetto in questione sia stata formulata dall'aggiudicataria nel corso di procedimento di verifica attivato a seguito della detta sentenza del T.A.R. e se la stessa consenta di mantenere il giudizio di complessiva attendibilità dell'offerta, avuto riguardo ai parametri di cui alla precedente lettera a);
- In data 24 settembre 2019 il verificatore ha chiesto proroga dei termini concessi;
  - In data 8 novembre 2019 il verificatore ha depositato la relazione finale;
  - In data 30 gennaio 2020, in pubblica udienza, il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, ha posto in decisione il ricorso;
  - In particolare, nella propria relazione, il Verificatore si è espresso riguardo al *valore economico dell'offerta delle controinteressate*, ritenendo lo stesso non congruo nel suo complesso, *tenuto conto del ribasso d'asta, dell'oggetto dell'appalto e del tipo di prestazioni richieste, nonché dei macchinari alternativi offerti, al costo del lavoro ed al monte ore stimato*, aggiungendo che riguardo alle produttività indicate per la composizione del ribasso offerto e quindi dell'importo della M.O., *l'ATI non ha presentato documentazione approfondita e oggettiva, che desse contezza di quanto offerto e che risolvesse, quindi, le criticità indicate dalla seconda classificata;*

- Con la decisione n. 963/2019 REG. RIC. il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania - tenuto anche conto dell'orientamento espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n.387/2019 del 08 maggio 2019, con il quale lo stesso ha affermato come la giurisprudenza sia saldamente orientata nel senso che, nel caso di ricorso proposto avverso il giudizio in tema di anomalia dell'offerta presentata in una pubblica gara, il Giudice amministrativo possa sindacare le valutazioni compiute dall'Amministrazione - si è definitivamente pronunciando sul ricorso opposto dalla Cosmak srl, accogliendo nei sensi di cui in parte motiva e, per l'effetto, annullando gli atti impugnati.

**PRESO ATTO** della sentenza emessa dal TAR Catania n. 963/2019;

**RILEVATO** che alla Stazione Appaltante correva l'obbligo di uniformarsi alla suddetta decisione con la quale è stato accolto il ricorso presentato dalla Cosmak srl;

**VISTA** la nota prot. n. 2026 del 14/04/2020, inviata alle Ditte contro-interessate ATI Cosmak srl (mandataria)-Pizzo Pippo (mandante cooptata) e ATI NGA Costruzioni srl (mandataria)-S. Domenico srl (mandante), con la quale il R.U.P. ha comunicato di avere avviato il procedimento per l'adozione del provvedimento di presa d'atto della sentenza del TAR e conseguente affidamento dei lavori all'ATI Cosmak srl (Mandataria)-Pizzo Pippo (Mandante cooptata), invitando le stesse a trasmettere, entro e non oltre giorni dieci dal ricevimento, eventuali osservazioni, considerazioni, memorie e quant'altro in ordine alla decisione adottanda;

**PRESO ATTO** che in riscontro alla suddetta nota non sono pervenute da parte delle ditte interessate, entro il termine stabilito, osservazioni, considerazioni, memorie e quant'altro richiesto dal R.U.P.;

**DATO ATTO** che con determina n. 53 del 27/04/2020 il Responsabile Unico del Procedimento ha preso atto della decisione del TAR n. 963/2019 REG. +RIC. e ha proceduto:

- ❖ AD ANNULLARE la determina n. 81 del 14/05/2019 e gli atti consequenziali adottati dalla Stazione Appaltante la determina n. 81 del 14/05/2019 e gli atti consequenziali adottati dalla Stazione Appaltante
- ❖ AD ANNULLARE il Contratto d'Appalto REP n.148 del 18/04/2018 registrato in Sant'Agata di Militello (Me) il 18/04/2018;
- ❖ AD ANNULLARE l'Atto di Sottomissione registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Mussomeli (CL) il 20/02/2020;
- ❖ AD AGGIUDICARE i lavori di "Recupero, Riqualficazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Ambientale e Paesaggistico del Borgo Rurale di Floresta" in favore dell'ATI Cosmak srl (Mandataria) - Pizzo Pippo (Mandante cooptata);

**VISTA** la Determina Dirigenziale n°37 del 26/02/2019, con la quale l'Ing. Guglielmo LA CAVA è stato incaricato del Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera dei lavori di riferimento;

**RILEVATO** che in data 01/06/2020, prot. 2843, il Direttore dei Lavori ha trasmesso il Verbale dello stato di consistenza dei lavori eseguiti dall'ATI originariamente aggiudicataria NGA Costruzioni s.r.l.-S. Domenico s.r.l. a tutto il 15/04/2020 dal quale risulta la contabilizzazione dei lavori al netto ammontanti ad € 190.015,44, con allegato stato finale, nonché un debito a carico dell'impresa per maggiori somme anticipate e detrazioni varie sui lavori eseguiti ammontanti ad € 20.284,41;

**PRESO ATTO** che la NGA s.r.l. ha firmato con riserva la documentazione contabile finale, giusta nota assunta al prot. 3671 del 13/07/2020, esplicitando, a contabilizzazione eseguita, che il proprio debito nei confronti dell'Amministrazione ammonta ad € 7.523,32;

**PRESO ATTO** della nota trasmessa dal Direttore dei Lavori, acclarata al prot. n. 4276 del 07/08/2020, con la quale rilevando in particolare che:

- Le lavorazioni di cui ai punti 1,10,19 evidenziate come riserve sono state regolarmente contabilizzate e liquidate come si può evincere dal registro di contabilità rispettivamente ai punti 42,44,47;
- Ai punti 2,3,9 evidenziati come riserve vengono genericamente riportate quantità da contabilizzare che alla D.L. non risultano;
- Ai punti 5,6,7,8 vengono erroneamente riportate quantità come contabilizzate dalla D.L.;
- Al punto 22 anziché essere riportata la detrazione effettuata dalla D.L. viene inserita erroneamente la stessa quantità come da contabilizzare;
- Dai conteggi effettuati la D.L. ha ritenuto accettate le detrazioni apportate tranne il punto 22,

**ritiene infondate le riserve** e quindi conferma la contabilizzazione finale ed il credito dell'Ente nei confronti dell'Impresa pari ad € 20.2484,41;

**VISTO** il Collaudo Tecnico Amministrativo Parziale redatto il 26/09/2020, trasmesso il 28/09/2020, registrato al Protocollo Generale del Comune al n°5297, riferito ai lavori eseguiti dall'ATI N.G.A. Costruzioni srl(mandataria) – S. Domenico srl (mandante), dal quale risulta che i detti lavori sono collaudabili e che le riserve poste dalla detta ATI NGA s.r.l. vengono rigettate in quanto viene condiviso il parere della D.L.;

**PRESO ATTO** inoltre che in seguito ai riscontri contabili effettuati dal Collaudatore e sulla base dello stato finale dei lavori eseguiti dall'ATI N.G.A. Costruzioni srl (mandataria) – S. Domenico srl (mandante), risulta un debito nei confronti della Stazione Appaltante pari ad €20.284,41;

**RITENUTO** pertanto che il detto Certificato di Collaudo Parziale è ammissibile di approvazione, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010;

**RITENUTO**, inoltre, che il superiore Certificato di Collaudo Parziale ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione;

**RITENUTO**, ancora, che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare il Certificato di Collaudo Parziale e di rigettare le riserve poste dalla N.G.A. Costruzioni srl (mandataria) per le motivazioni risultanti dal parere della Direzione Lavori e la condivisione del Collaudatore Tecnico Amministrativo;

**RITENUTO** infine, in relazione alle risultanze e ai riscontri contabili effettuati dal Collaudatore e sulla base dello stato finale dei lavori eseguiti, di richiedere all'ATI N.G.A. Costruzioni srl (mandataria) – S. Domenico srl (mandante) la complessiva somma di € 20.284,41;

**Visto** il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D.lgs. 56/2017;

**Visto** il D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207;

**Visto** il D. Lgs. 18.08.2002. n.267 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il D. lgs 30.3.2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

**Visto** l'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia così come integrato con la L.R. 11.12.91 n.48;

**Visto** le LL. RR. n.7/92, n.26/93, e n.23/98;

## **D E T E R M I N A**

---

- 1. DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010, il Collaudo Tecnico Amministrativo Parziale redatto dall'Ing. Guglielmo Lacava il 26/09/2020, trasmesso il 28/09/2020, registrato al Protocollo Generale del Comune al n°5297, riferito ai lavori eseguiti dall'ATI N.G.A. Costruzioni srl (mandataria) – S. Domenico srl (mandante), dal quale risulta che i detti lavori sono collaudabili;

- 2. DI RIGETTARE** le riserve poste dalla N.G.A. Costruzioni srl (mandataria) sulla contabilità finale, in quanto ritenute infondate dal Direttore dei Lavori, pronunciamento condiviso dal Collaudatore Tecnico Amministrativo;
- 3. DI DARE ATTO**, in relazione alle risultanze e ai riscontri contabili effettuati dal Collaudatore e sulla base dello stato finale dei lavori eseguiti redatto dalla D.L., che risulta un debito dell'ATI N.G.A. Costruzioni srl (mandataria) – S. Domenico srl (mandante) nei confronti della Stazione Appaltante di €. 20.284,41;
- 4. DI DARE ATTO** inoltre che la detta somma di €.20.284,41 deve essere versata dall'ATI N.G.A. Costruzioni srl (mandataria) – S. Domenico srl (mandante) al Comune di Floresta in qualità di Stazione Appaltante entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento e che, in mancanza, si procederà all'incameramento della Cauzione definitiva così come previsto dal comma 2 dell'art. 103 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.;
- 5. DI DARE ATTO** che il superiore Certificato di Collaudo Parziale ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione;
- 6. DI DARE ATTO**, infine, che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera;
- 7. DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria, al Sig. Sindaco, all'Operatore Economico ATI N.G.A. Costruzioni srl (mandataria) – S. Domenico srl (mandante), nonché alla Città Metropolitana di Messina, V Direzione- Ambiente e Pianificazione - Servizio Pianificazione Strategica - Responsabile Unico del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina;
- 8. DI DARE ATTO** che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, nonché per estratto sul sito internet del Comune;
- 9. DI DARE ATTO** che la presente determinazione è immediatamente eseguibile.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
F.to Ing. Francesco Corica**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

*ATTESTA*

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n.

\_\_\_\_\_ Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla Residenza Municipale, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_